



Spett.le Azienda  
Egr. Responsabile Finanziario

**Oggetto: L.R. 23/02 – Risparmio Energetico & Riduzione delle Emissioni in Atmosfera.**

Vi segnaliamo che dal **01/03/2007** è aperto il **Bando diretto alla concessione di un contributo in conto interessi per l'incentivazione di interventi in materia di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera (L.R. 7 ottobre 2002, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).**

Sono ammissibili a contributo gli **interventi di manutenzione e di ristrutturazione** finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, collocati sul territorio piemontese.

Nella dizione **"riqualificazione energetica"** sono ricompresi: a) gli interventi di **miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro edilizio**; b) gli interventi di **ristrutturazione dell'impianto termico**, nonché quelli di **installazione di impianto termico in edifici esistenti** (sono esclusi, in edifici con numero di unità abitative superiore a quattro, gli interventi su impianti termici di riscaldamento autonomi e quelli relativi alla trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi); c) l'installazione di **pannelli solari termici e/o pompe di calore per la produzione di acqua calda ad uso sanitario** e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici ed universitari; d) l'installazione di **sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione del calore**; e) l'installazione di **sistemi di cogenerazione**, la cui produzione di calore sia finalizzata esclusivamente al riscaldamento e/o condizionamento di ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria, ad eccezione dei casi in cui sia possibile l'approvvigionamento di energia termica da reti di teleriscaldamento esistenti.

Sono ammissibili esclusivamente gli interventi avviati in Piemonte successivamente alla presentazione della domanda di contributo. Per interventi "avviati" si intendono quelli per i quali è già stata intrapresa l'attività di cantiere relativamente alle opere oggetto della domanda di contributo.

Possono presentare domanda di contributo i **soggetti pubblici e privati**, in qualità di proprietari o titolari di diverso diritto reale o di godimento degli edifici collocati in Piemonte; **amministratori condominiali di edifici collocati in Piemonte** per conto dei soggetti sopra indicati; **società di gestione energetica** che operano gli interventi per conto dei soggetti sopra indicati.

Il proponente, al momento della presentazione della domanda, deve avere acquisito i provvedimenti autorizzatori eventualmente necessari alla realizzazione dell'intervento, ovvero deve avere presentato le istanze dirette a conseguirli.

La durata massima di realizzazione degli interventi ammessi a contributo non può essere superiore a tre anni.

Lo stesso soggetto, nell'ambito dello stesso anno solare, potrà presentare più domande, fino ad un massimo di 10 (dieci), purché relative ad interventi su edifici diversi.

Il **contributo in conto interessi** sarà calcolato sui costi di investimento, IVA inclusa (ad eccezione dei casi di soggetti per i quali rappresenta un costo detraibile).

L'intervento agevolativo si concretizza in un contributo annuo finalizzato alla copertura di una quota parte degli interessi gravanti sul finanziamento bancario stipulato, a tasso fisso e per la durata massima di 5 anni, con gli Istituti di Credito che aderiscono ad apposito accordo sottoscritto con Finpiemonte S.p.A., che assicuri condizioni vantaggiose. L'entità dell'intervento agevolativo si articola come segue:

**60% degli interessi** nel caso di soggetti pubblici, persone fisiche e condomini, nonché di microimprese. Qualora i costi di investimento ammessi ammontino ad una cifra compresa tra € 2.500 e € 10.000, l'entità dell'intervento agevolativo è fissata pari al 100% degli interessi.

**30% degli interessi** nel caso delle imprese nonché delle società di gestione energetica che operano gli interventi per conto terzi.

In ogni caso l'entità dei costi di investimento ammessi a contributo non potrà essere inferiore ad € 2.500,00. Per le imprese, escluse le microimprese, l'entità dei costi di investimento ammessi a contributo non potrà essere superiore a € 1.000.000,00. Distinti saluti,

**Studio FASI**